

Titoli di soggiorno che consentono l'esercizio di attività lavorativa



Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi indicati nella presente scheda. Si rinvia comunque al Testo Unico in materia di immigrazione, d.lgs. 28 luglio 1998, n. 286, e al regolamento adottato con il d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, per maggiori dettagli in riferimento alle condizioni di rilascio di ogni singolo titolo di soggiorno. Al riguardo si veda anche il Manuale d'uso per l'integrazione "Immigrazione come, dove, quando", edizione 2011.

Lavoro subordinato

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato viene rilasciato dalla Questura su richiesta del lavoratore extracomunitario che, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro rilasciato al datore di lavoro, ha sottoscritto apposito contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico per l'immigrazione. Ha una validità pari alla durata dell'offerta di lavoro e comunque non superiore a un anno per contratto a tempo determinato e non superiore a due anni per tempo indeterminato, è sempre rinnovabile alla scadenza e consente di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Il datore di lavoro per ottenere il nulla osta al lavoro deve rivolgere istanza allo Sportello unico per l'immigrazione, nell'ambito delle specifiche quote d'ingresso per lavoro stabilite dal Governo con i Decreti flussi.

Lavoro stagionale

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale consente l'assunzione alle dipendenze delle aziende che svolgono una delle attività a carattere stagionale – essenzialmente legate all'agricoltura o al turismo.

Viene rilasciato dalla Questura su richiesta dello straniero che, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro rilasciato al datore di lavoro, ha sottoscritto apposito contratto di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello unico per l'immigrazione. Ha una

durata non inferiore a venti giorni e non superiore a nove mesi, senza possibilità di rinnovo oltre tale limite massimo.

Il datore di lavoro per ottenere il nulla osta al lavoro deve rivolgere istanza allo Sportello unico per l'immigrazione. nell'ambito delle specifiche quote per lavoro stagionale stabilite dal Governo con i Decreti flussi.

Alla seconda stagione in Italia, il lavoratore straniero stagionale presente sul territorio e con offerta di lavoro subordinato, può chiedere allo Sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, nell'ambito delle quote disponibili stabilite dal Decreto flussi.

Lavoro stagionale pluriennale

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato ogni anno, fino a tre annualità, un *permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale*.

Viene rilasciato dalla Questura su richiesta dello straniero che, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro pluriennale rilasciato al datore di lavoro, ha sottoscritto apposito contratto di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello unico per l'immigrazione. La durata temporale di ogni anno è la stessa dell'ultimo dei due anni precedenti. I due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente antecedenti alla presentazione della domanda, ma possono decorrere a far data dall'11 gennaio 2008.

Per gli ingressi in Italia successivi al primo il lavoratore regolarmente assunto può effettuare un nuovo ingresso sulla base di una semplice conferma di assunzione da parte del datore di lavoro, indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale.

Casi particolari d'ingresso per lavoro art. 27 T.U. Immigrazione

Il *permesso di soggiorno rilasciato "fuori quota"* nei *casi particolari d'ingresso* previsti dall'art. 27 del Testo unico Immigrazione non consente l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, diversi da quello originariamente autorizzato, proprio per la sua particolarità, salve alcune importanti eccezioni espressamente previste per gli *infermieri, gli interpreti e traduttori* ed i *domestici al seguito* dei cittadini italiani rimpatriati, a condizione, comunque, che la qualifica richiesta per la nuova assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta.

Attività sportiva

Il *permesso di soggiorno per attività sportiva* è rilasciato allo straniero che deve essere impiegato come sportivo professionista o dilettante presso una società sportiva italiana che ha ottenuto, tramite richiesta alla Federazione nazionale di appartenenza, la dichiarazione nominativa di assenso da parte del CONI, nei limiti delle quote annuali di

ingresso degli sportivi stranieri fissate con Decreto di programmazione del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Tale permesso consente lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata come sportivo professionista o dilettante per conto di una società sportiva italiana.

Per lo sportivo straniero minore (ma ultraquattordicenne), la richiesta della società sportiva viene corredata con l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente.

Lavoro artistico

Il permesso di soggiorno per lavoro artistico è rilasciato allo straniero che deve svolgere una attività superiore a tre mesi di lavoro artistico o tecnico in spettacoli lirici, teatrali, concertistici o inerenti il balletto su richiesta del datore di lavoro che deve ottenere il nulla osta dalla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro. E' possibile il rinnovo solo ove sussistano documentate esigenze di consentire la chiusura dello spettacolo e unicamente per proseguire il rapporto di lavoro instaurato con il medesimo datore di lavoro, quindi per una durata non superiore a quella del pds in sede di rilascio e comunque 1 anno max.

Ricerca scientifica

Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica consente lo svolgimento dell'attività di ricerca (lavoro subordinato, lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca) ed è rilasciato per la durata del programma di ricerca.

Viene rilasciato al ricercatore straniero (anche regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo diverso da quello per richiesta asilo o di protezione temporanea) che ha stipulato apposita convenzione di accoglienza con un'Università o istituto di ricerca con sede in Italia – che deve richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione – iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Il lavoro consentito e' solo quello legato alla ricerca o alla didattica connessa.

Vacanze lavoro

Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro è rilasciato agli stranieri che giungano in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia. Successivamente all'ingresso del cittadino nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, può essere rilasciato dallo Sportello Unico il nulla osta al lavoro, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi e per non più di 3 mesi con lo stesso datore di lavoro.

Attesa occupazione

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato per una durata massima di un periodo non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della

prestazione di sostegno al reddito (trattamento di disoccupazione es. indennità di mobilità) percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Il lavoratore può ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazione qualora possa dimostrare il possesso di un reddito complessivo annuo dei familiari conviventi non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà, così come previsto dall'art. 29, comma 3, lettera b del TU immigrazione.

Lavoro autonomo

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene rilasciato dalla Questura, nell'ambito delle quote definite dal Governo con il Decreto flussi, su richiesta dello stesso cittadino straniero intenzionato a svolgere la propria professione in Italia e consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato.

Per ottenerlo, l'interessato deve munirsi del nulla osta rilasciato dalla Camera di Commercio, con attestazione dei parametri economici necessari, nonché dal competente Ordine professionale, qualora si tratti di una professione regolamentata, quindi del nulla osta rilasciato dalla Questura ed infine del visto d'ingresso da parte della rappresentanza diplomatica italiana nel suo Paese.

Motivi familiari

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato al coniuge, ai figli minori, ai figli maggiorenni in condizione di invalidità e ai genitori a carico (qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza), ovvero genitori ultrasessantacinquenni, (qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute) di un cittadino straniero già titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari, ricerca scientifica.

Ottengono tale permesso anche il genitore naturale di minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore e quelli che entrano a far parte del nucleo familiare di straniero regolarmente soggiornante in Italia, per nascita o per matrimonio.

Per ottenerlo il cittadino straniero presente in Italia deve presentare richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello unico per l'immigrazione e dimostrare di disporre di un reddito sufficiente e di un alloggio adeguato per sé e per i propri familiari.

Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo e può essere convertito in permesso per lavoro subordinato (per il figlio al compimento del 18° anno di età), lavoro autonomo o per studio o permesso di soggiorno per residenza elettiva.

Assistenza minori

Il permesso di soggiorno per assistenza minori è rilasciato al familiare di un minore che si trova nel territorio italiano, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni. Esso consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

Integrazione minore

Il permesso di soggiorno per integrazione di minore consente esclusivamente di seguire i programmi di inserimento sociale destinati ai minori stranieri abbandonati nel nostro Paese, che a determinate condizioni, al compimento della maggiore età, ottengono la conversione del documento in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro autonomo o subordinato. Il minore ha comunque diritto a svolgere tutte le attività che rientrano nell'ambito del diritto-dovere a istruzione-formazione (apprendistato).

Affidamento o tutela

I minori titolari di permesso per minore età possono convertirlo *in permesso di soggiorno per affidamento* nel caso in cui, a seguito del provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio" dal Comitato per i minori stranieri, vengono affidati o direttamente con provvedimento del Tribunale per i minorenni o su iniziativa dei Servizi Sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare. Il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore straniero di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permette ai minori in generale (e previo assolvimento dell'obbligo scolastico) e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.

I minori affidati ad un cittadino straniero regolarmente soggiornante, che convivono con l'affidatario, vengono iscritti nel permesso di soggiorno del medesimo fino al compimento dei 14 anni e ricevono un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni.

I minori non accompagnati titolari di permesso per affidamento possono convertirlo in studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, se:

- sono entrati in Italia da almeno 3 anni, quindi prima del compimento dei 15 anni;
- hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentatività nazionale e sia iscritto negli appositi registri previsti dalla legge;
- frequentano corsi di studio, o svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge, o sono in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

Protezione temporanea per motivi umanitari

I permessi rilasciati ai sensi dell'art. 20 del T.U. immigrazione, in considerazione delle rilevanti esigenze umanitarie originate da conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, consentono l'esercizio di attività lavorativa.

In applicazione del citato art. 20 è stato emesso il DPCM del 5.04.2011 che ha definito il corrispondente regime di protezione temporanea da assicurarsi a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.

Il citato decreto stabilisce che alle persone che rientrano nella categoria dei beneficiari della protezione temporanea e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi (ai sensi dell' art. 11, comma 1, lettera c-ter del DPR 394/99 e succ. mod.), che consente l'esercizio di attività lavorativa (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. C) del DPR 394/1999 e succ. mod.), nonché la possibilità di circolare per motivi di turismo per un periodo massimo di 90 giorni in area Schengen, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di applicazione dell'accordo. Con successivo DPCM del 6.10.2011 è stata disposta la proroga della validità del permesso di soggiorno per motivi umanitari per ulteriori sei mesi, decorrenti dalla scadenza del permesso di soggiorno in possesso.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato anche ai cittadini appartenenti alle nazionalità interessate, che hanno richiesto il riconoscimento della protezione internazionale, previa rinuncia alla relativa istanza oppure nel caso in cui la stessa sia stata rigettata. Anche nel caso di possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo è possibile richiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il rilascio di tale permesso non preclude, comunque, la presentazione dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato dal Questore anche ai minori stranieri non accompagnati per i quali si teme possano subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, nel caso di rigetto della domanda di asilo, su richiesta della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato competente, qualora ritenga il rimpatrio del minore pericoloso e comunque inopportuno. Il minore ha comunque diritto, per il tramite del proprio tutore, di presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della Commissione.

Motivi umanitari per protezione sociale

Il permesso di soggiorno per protezione sociale, rilasciato ai sensi dell'art. 18 del T.U. immigrazione, quando siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero” ed emergono “concreti pericoli per la sua incolumità”, perché tenta di sfuggire a un'organizzazione criminale o a causa delle dichiarazioni che ha fatto

durante le indagini o in un processo, consente lo svolgimento di attività lavorativa ed è rinnovabile.

Questo permesso può essere rilasciato anche al minore, al termine della espiazione della pena, per aver commesso un reato per il quale sia stato recluso prima del compimento della maggiore età, se ha partecipato a un programma di assistenza e integrazione sociale.

Il permesso per protezione sociale può inoltre essere rilasciato dal Questore, su proposta dei servizi sociali del Comune, anche ai minori stranieri nei cui confronti siano state rilevate situazioni di violenza e di grave sfruttamento (prostituzione, sfruttamento lavorativo, ecc.), per le quali vi siano concreti pericoli di incolumità.

Asilo politico o protezione internazionale

Il *permesso di soggiorno per asilo politico* viene rilasciato dalla Questura al titolare dello “status di rifugiato” o di “persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale” e consente lo svolgimento dell’attività lavorativa. La normativa europea ed italiana richiamano la seguente definizione di rifugiato “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

I minori stranieri non accompagnati per i quali si teme possano subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare, tramite il titolare della tutela, domanda di asilo. La domanda di asilo viene esaminata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato competente. Se viene riconosciuto al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso per asilo. In caso, invece, di rigetto della domanda di asilo, la Commissione può comunque invitare il Questore a rilasciare un permesso per motivi umanitari, qualora ritenga il rimpatrio del minore pericoloso e comunque inopportuno. Il minore ha comunque diritto, per il tramite dei propri genitori o del proprio tutore, di presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della Commissione.

Richiesta asilo o protezione internazionale

Il *permesso di soggiorno per richiesta di asilo* di regola non consente l’assunzione in attesa dell’effettivo riconoscimento di tale *status*, ma qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non è imputabile al richiedente, all’interessato è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi e, in questo

caso, consente di svolgere un'attività lavorativa fino alla conclusione della procedura. Questo permesso di soggiorno non può essere convertito in lavoro.

Tale permesso viene rilasciato anche a coloro che propongono ricorso giurisdizionale contro il diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Apolidia

Il permesso di soggiorno per apolidia è rilasciato a chi ha lo “status di apolide” (con certificazione di apolidia) è valido per lo svolgimento di attività lavorativa; l'apolide riceve un trattamento analogo a quello previsto per i rifugiati.

Secondo la Convenzione di New York del 1954 apolide si tratta di persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. Dopo 5 anni di regolare residenza con permesso di soggiorno può chiedere la cittadinanza italiana. In questo caso lo status di apolide decade automaticamente.

Le persone con lo status di apolide hanno sostanzialmente gli stessi diritti dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale con permessi di soggiorno di lunga durata: diritto al lavoro, diritto allo studio, diritto all'iscrizione sanitaria, diritto al ricongiungimento familiare, diritto a richiedere la carta di soggiorno.

Protezione sussidiaria

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria viene rilasciato dalla Questura al titolare dello “status di protezione sussidiaria” e permette la prestazione di lavoro. Se ne sussistono i requisiti è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro. Lo “status di protezione sussidiaria” viene riconosciuto al cittadino “straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

Studio, tirocinio e formazione professionale

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio così come quello per formazione professionale, consente una prestazione di lavoro subordinato con il limite annuale di 1040 ore. Può anche essere convertito in permesso per lavoro nei limiti delle quote d'ingresso disponibili, nel caso in cui lo studente abbia una proposta di assunzione. Entro tali limiti temporali è permesso agli studenti stranieri di svolgere anche prestazioni di lavoro autonomo occasionale, collaborazioni coordinate e continuative o altre attività di lavoro autonomo. Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, al di fuori delle quote, dallo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza del relativo corso di studi in Italia.

Lo studente che consegue il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca o un master di I o II livello, attestato o diploma di perfezionamento può richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso in cui non abbia un'attività lavorativa oppure, in presenza di proposta di assunzione, convertire il proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo consente lo svolgimento di attività lavorativa. Viene rilasciato allo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati in materia di ricongiungimento familiare e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Non possono richiedere tale permesso gli stranieri che soggiornano in Italia per studio, protezione temporanea e umanitaria, richiesta asilo e asilo. Nel periodo antecedente i 5 anni dalla richiesta, lo straniero non deve aver maturato assenze dal territorio italiano per un periodo superiore ai 10 mesi complessivi nel quinquennio o 6 mesi consecutivi, salvo gravi motivi. Per il rilascio del titolo di soggiorno è necessario superare un test di lingua italiana.

Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione

La carta di soggiorno rilasciata al familiare straniero di un cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi (D. Lgs. 30/2007) consente l'esercizio in Italia di qualunque attività economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano.

Carta di soggiorno permanente per familiari di un cittadino dell'Unione

La carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei viene rilasciata dalla Questura dopo cinque anni di permanenza continuativa. Consente, come la precedente, l'esercizio in Italia di qualunque attività economica, in forma autonoma o subordinata,

Non può lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario che ha un permesso di soggiorno per:

- Cure mediche;
- Turismo;
- Motivi religiosi;
- Minore età;
- Affari;

- Giustizia.

La legge punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o per uno degli altri motivi che consentono l'assunzione, con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5'000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornante in Italia ed in possesso di permesso di soggiorno che abilita al lavoro non dovranno più trasmettere allo Sportello Unico Immigrazione il "modello Q" di contratto di soggiorno - ma dovranno **inviare al Centro per l'Impiego ove è ubicata la sede di lavoro, entro le 24 ore del giorno antecedente all'assunzione, il modello "UNILAV" di comunicazione obbligatoria di assunzione,** che contiene anche gli impegni, già previsti nel "modello Q", del datore relativi al pagamento delle spese per il ritorno e alla sistemazione alloggiativa. Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, la comunicazione effettuata all'INPS è valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di presentazione del modello Q. Per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno da parte delle Questure lo straniero dovrà produrre a corredo dell'istanza la copia dell'UNILAV. Durante tale fase, il cittadino straniero, **in possesso della ricevuta postale attestante la richiesta del rinnovo**, può continuare ad esercitare l'attività lavorativa.